



Città di Bacoli (Prov. di Napoli)

SETTORE II

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 04 del 15.3.2013

OGGETTO: Comunicazioni ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno 15 del mese di MARZO
alle ore 15,30 presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro ;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 6153 del 07..3.2013
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD..
di I convocazione.

All'adunanza risultano presenti :

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco)	SI		12)MACILLO Francesco	SI	
2)LARINGE Giuseppe	SI		13)CASTALDO Nicola	SI	
3)CARANNANTE Antonio	SI		14)MANCINO Ciro Pasquale	SI	
4)CARANNANTE Luigi	SI		15)SCHIAVO Adele	SI	
5)DELLA RAGIONE Luigi	SI		16)ILLIANO Salvatore		SI
6)SAVOIA Aniello	SI		17)RODRIQUEZ Maria	SI	
7)SCOTTO DI CARLO Simone	SI		18)ILLIANO Domenico Luigi	SI	
8)GRANDE Salvatore	SI		19)SCHIANO Porfirio		SI
9)ESPOSITO Giuseppe	SI		20)DELLA RAGIONE Gerardo Josi	SI	
10)SCOTTO DI VETTA Aldo		SI	21)MAROTTA Vincenzo		SI
11)GIAMPAOLO Carlo	SI				

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo PEDACI.

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell'argomento in oggetto
Il Responsabile del Servizio ===== esprime ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bacoli, li.

=====

Il Responsabile del Servizio ===== ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li

=====

Impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap. Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bacoli, li

=====

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l'apposizione a tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .

Alle ore 19,30 il Presidente dispone l'appello nominale dei presenti che risultano 16 ed assenti 5 (Scotto di Vetta Aldo, Mancino, Schiavo, Schiano e Marotta).

Constatata la presenza del numero dei consiglieri occorrenti per la validità della seduta in I convocazione, il Presidente apre i lavori.

Giustifica l'assenza, per motivi di lavoro, dei consiglieri SCHIANO Porfirio ed Aldo SCOTTO DI VETTA.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, annuncia che alcuni consiglieri gli hanno chiesto di intervenire ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Cede la parola al primo dei richiedenti, consigliere Adele SCHIAVO, che pone la questione dell'isola ecologica prevista in zona Lungolago la cui realizzazione è stata sospesa a seguito di sospensiva del TAR, adito dai residenti nella zona.

Nell'evidenziare la necessità, per un corretto ciclo dei rifiuti, di realizzare l'isola ecologica, il consigliere SCHIAVO chiede se l'A.C. si sta attivando per reperire una soluzione alternativa.

Il consigliere, inoltre, pone il problema di accumuli di rifiuti per un'agitazione del personale della Flegrea Lavoro.

Risponde il Sindaco il quale, in riferimento all'ordinanza di sospensiva del TAR, riferisce che l'Amministrazione Comunale sta valutando il ricorso al Consiglio di Stato.

Sulla necessità dell'isola ecologica, il Sindaco ricorda che era stato avviato un percorso per l'area del Macello, bocciato dalla Soprintendenza.

Si sta ricercando una eventuale alternativa anche con l'aiuto del Consiglio.

Ricorda che, nel procedimento, bisogna anche verificare che sussista ancora il finanziamento della Provincia.

In riferimento all'agitazione dei dipendenti della società Flegrea Lavoro, il Sindaco ricorda che già nel 2012 per lo sfioramento del Patto di Stabilità il salario accessorio dei dipendenti comunali era stato tagliato di .€ 350.000,00.

Quest'anno è stato confermato il taglio per i comunali ed è stato aggiunto un taglio di € 100.000,00 per i dipendenti di Flegrea Lavoro, integrato per € 40.000 dal Presidente della SpA.

Per tale decurtazione c'è stata un'agitazione dei dipendenti della SpA.

Il Sindaco informa che anche grazie alla solidarietà dei dipendenti comunali e dei sindacati, è stato possibile portare a compimento il processo di stabilizzazione dei 15 LSU ed auspica la stessa solidarietà da parte dei dipendenti di Flegrea Lavoro.

A questo punto una cittadina porta nell'emiciclo la sua protesta per l'abbattimento della sua abitazione.

Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo interviene ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari e sollecita il Sindaco a fornire sempre una risposta ai cittadini.

Aggiunge che il silenzio dell'Amministrazione Comunale non riguarda solo la questione degli abbattimenti, ma anche una sentenza di primo grado di condanna del Sindaco e del C.I.C. di cui da ben due mesi non è stata fornita alcuna comunicazione.

Ricorda che tre anni or sono l'Amministrazione Comunale decise di modificare i vertici del C.I.C. e l'ex Presidente Aragona avviò un procedimento contro il Comune ed il Giudice di primo grado gli ha dato ragione.

Nell'ultimo Consiglio Comunale ed in sede di conferenza dei capigruppo si programmò di tenere un Consiglio Comunale dedicato alle problematiche del C.I.C e poi il Consiglio non si è più tenuto.

Legge al Consiglio le motivazioni della sentenza di condanna.

Fà, per inciso, anche riferimento alla somma notevole impiegata per l'acquisto delle tre azioni delle Terme di Agnano.

Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo evidenzia che il Comune di Bacoli dovrà pagare per le "loro malefatte" e che essi ritengono di essere i padroni di Bacoli.

Il consigliere, in attesa che si pronunci la Corte dei Conti, domanda quali vantaggi ha tratto la città di Bacoli dal C.I.C.

Reitera la richiesta di dimissioni del Sindaco e la proposta ai consiglieri di sottoscrivere una mozione di sfiducia al Sindaco.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, dr. Ermanno SCHIANO, il quale precisa che la condanna di cui si è detto è nei confronti della persona Ermanno SCHIANO e non nella qualità di Sindaco.

Dichiara rispetto per la sentenza nella consapevolezza che l'Ordinamento prevede due ulteriori gradi di giudizio, in forza del quale il cittadino Ermanno SCHIANO presenterà appello avverso alla sentenza.

Nel caso in cui la sentenza dovesse essere confermata negli ulteriori gradi di giudizio, la onorerà personalmente.

Intende, in questa sede, ripercorrere la vicenda.

Innanzitutto il Sindaco SCHIANO annuncia di avere incaricato della difesa un legale diverso da quello che lo ha patrocinato in 1° grado, il quale ha ritenuto che sussistono elementi che nella fase di giudizio di primo grado sono stati ignorati.

Il Sindaco ricorda che in data 11.6.2009 venne assunta al protocollo del Comune di Bacoli l'atto di diffida della Prefettura di Napoli per la mancata approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009.

Successivamente, il 16.6.2009 il Consiglio Comunale non approva il Conto Consuntivo.

Quella sera il Sindaco COPPOLA si dimette dalla carica e nella stessa giornata anche la Giunta aveva rassegnato le dimissioni.

Il 30 giugno si tiene la seduta di Consiglio Comunale nel corso della quale non viene approvato il Bilancio di Previsione dell'anno 2009 e si avvia il procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale.

La volontà della precedente Amministrazione era quella di confermare per altri tre anni il prof Aragona.

Intanto il 03 luglio il Prefetto sospende il Consiglio Comunale e nomina Commissario Prefettizio il Prefetto Umberto CIMMINO.

Alle 15,30 della medesima giornata l'avv.to COPPOLA nomina il prof Aragona Presidente del C.I.C.

Questi sono gli aspetti politici.

Il Sindaco svolge delle riflessioni sui poteri del Sindaco sfiduciato che assolutamente non possono travalicare l'ordinaria amministrazione, nelle more dell'insediamento del Commissario Prefettizio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è atto di programmazione che non poteva essere adottato dopo la sfiducia del Sindaco.

A tal proposito il Sindaco riferisce su un'ampia giurisprudenza a conforto di quanto sostenuto.

Questo riguarda gli aspetti politici della vicenda.

Affronta, poi, il problema dei vizi di forma nel procedimento di convocazione dell'assemblea del C.I.C. del 03.7.2009 ai sensi dell'art.13 dello Statuto che, tra l'altro, prevede che "*L'assemblea può altresì essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea*".

Orbene, le convocazioni dell'assemblea recano il protocollo 190/2009 che, da un controllo effettuato sul Registro di Protocollo del C.I.C. è riferito al giorno 24 giugno 2009, e non al 23 giugno come riportato e le raccomandate partono il giorno 25 giugno.

Pertanto, l'Assemblea non era stata convocata validamente e la volontà intrinseca dell'Amministrazione Comunale era di conservare Aragona quale Presidente del C.I.C.

Aggiunge che ha fatto una ricerca al protocollo generale del Comune, al protocollo particolare del Sindaco ed al protocollo del C.I.C ed in nessuno di essi vi è traccia delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione del C.I.C.

Anche questo è un motivo di grossa ambiguità.

Il nuovo avvocato nominato per l'appello ha chiesto di verificare tutti questi atti ed il Sindaco ne ha preparato una copia che pone agli atti della Segreteria Generale.

Il consigliere CARANNANTE Antonio chiede una sospensione dei lavori consiliari per valutare i documenti prodotti dal Sindaco.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere MACILLO Francesco il quale esprime la necessità di verificare quello che è successo nel corso della campagna elettorale quando pervennero delle missive di Forza Italia / PDL in cui si diceva al Presidente del C.I.C. di non assumere iniziative perché a breve ci sarebbe stata una nuova Giunta.

Aggiunge che il Commissario Prefettizio si insediò il 06.7. e le norme risalgono al 03.7.

Rileva che, dall'insediamento dell'attuale Amministrazione Comunale, nel C.I.C. si è registrata una situazione di stallo.

Riferisce, inoltre, che il gruppo PD in data 16.10.2012 ha iscritto al Protocollo una interrogazione avente ad oggetto "Criteri e strumenti giuridici adottati dalla società C.I.C. SpA per le concessioni di beni dove insistono beni abusivi".

Successivamente, con nota iscritta in data 01.02.2013 al n. 2976 del Protocollo Comunale è stata richiesta risposta scritta alla suddetta interrogazione.

Il Presidente del Consiglio ha richiesto ai soggetti competenti di fornire riscontro scritto all'interrogazione dei consiglieri del PD.

Il consigliere MACILLO stigmatizza l'assenza di un qualsiasi riscontro alla interrogazione in questione.

Ricorda che già in passato il PD è stato costretto ad adire il Prefetto al quale venne rappresentata l'inagibilità del Consiglio Comunale.

Sulla questione dell'abusivismo, aggiunge il consigliere MACILLO, per due volte il Prefetto ha richiesto chiarimenti al Segretario e con c'è stata risposta.

Riprende la parola il Sindaco il quale fa precisazioni al consigliere MACILLO in ordine alla temporalizzazione delle vicende del 3 e 6 luglio 2009 affermando quanto riportato nella nota che legge (all. 1).

Rimarca l'aspetto della convocazione che è totalmente viziato.

Il Presidente del Consiglio chiede ai consiglieri di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dei lavori formulata dal consigliere Antonio CARANNANTE.

Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo afferma che ad oggi l'unico illecito è quello del Sindaco.

Se vi è altro illecito, questo non cancella il primo.

Il Sindaco ha riferito che gli elementi di cui al fascicolo rimesso alla Segreteria li ha appresi adesso. Pertanto, la rimozione di Aragona non trova fondamento nei suddetti elementi, ma nella volontà di avere amministratori del C.I.C. di proprio gradimento.

Non è favorevole a sospendere i lavori consiliari per motivi di trasparenza e di partecipazione.

Poche settimane prima della rimozione del Presidente Aragona, ci fu un carteggio tra lo stesso ed il Sindaco.

Il Presidente intendeva sfrattare alcuni affittuari morosi che, nonostante le sentenze ad essi avverse, sono rimasti ed in più il C.I.C. ha subito un danno economico per il pagamento delle spese legali ed Aragona è stato rimosso.

Agli affittuari è stato rinnovato il contratto ed hanno avuto una decurtazione del 40% delle somme dovute al C.I.C.

Si riserva in una prossima seduta di Consiglio Comunale dedicata alle problematiche C.I.C. di affrontare le questioni.

Ricorda che il Presidente Perna si dimise nell'agosto del 2011 a seguito di controlli dell'antimafia.

Conclude il suo intervento invitando il Sindaco a dimettersi.

Il Sindaco risponde che non c'è stato alcun illecito.

Vi è una sentenza di primo grado in sede civile avverso Ermanno SCHIANO che può adire gli ulteriori gradi di giudizio.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Luigi DELLA RAGIONE che comunica al Consiglio che, a seguito delle dimissioni del consigliere SCOTTO DI CARLO Simone è stato nominato capogruppo del PDL.

Entrando nel merito della questione intende inquadrare innanzitutto la problematica.

Un aspetto è la questione etica e politica che riguarda il Sindaco, un'altra questione è la gestione del C.I.C. di cui si parlerà in una prossima seduta di Consiglio Comunale alla quale parteciperà anche il Presidente Oriani.

Per quanto attiene alla sentenza, emerge una situazione imbarazzante.

Un sindaco dimesso e dimessosi artatamente fa dimettere il Consiglio di Amministrazione del C.I.C per poi convocare un'assemblea di soci nella quale confermare il medesimo Consiglio di Amministrazione per altri tre anni.

Chiede se è un fatto eticamente e politicamente corretto nei confronti di una Amministrazione che va ad insediarsi.

L'Amministrazione Comunale Coppola si è trovata a doversi confrontare con persone scelte da altri per i prossimi tre anni.

A seguito di qualche intemperanza del pubblico, il Presidente chiede l'allontanamento dall'aula di un soggetto.

Il consigliere Luigi DELLA RAGIONE riprendendo il suo intervento, dichiara che si sarebbe atteso una solidarietà verso il Sindaco su questa vicenda da parte del Consiglio Comunale.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere GIAMPAOLO Carlo il quale dichiara di poter condividere il pensiero che un Sindaco dimissionato dal Consiglio ha agito scorrettamente, ma ricorda che era un Sindaco che ha amministrato con molti dei consiglieri che oggi sostengono il Sindaco SCHIANO.

La scorrettezza di Coppola non è in discussione, ma è in discussione la scorrettezza del Sindaco SCHIANO.

Certo il Presidente Aragona avrebbe dovuto dimettersi, ma vi erano i modi giuridici corretti per raggiungere questo obiettivo.

Aragona ha svolto una politica discutibile sul C.I.C. , il centrodestra in campagna elettorale ha cavalcato questa tigre e vi era la necessità urgente di far fronte alle promesse come dimostrano lettere su cui vi è indagine da parte della Procura.

L'oggetto della sentenza è che questa Amministrazione Comunale ed il Sindaco hanno commesso scorrettezze sulle modalità con cui è stato messo fuori Aragona.

E' stato un metodo padronale che è tipico del centrodestra.

L'avvicinarsi di Presidenti e la mancanza di soluzioni di problematiche dimostra che nel C.I.C. vi è una logica di accomodamento con i clienti dell'Amministrazione e non vi è una sana gestione pubblica del bene.

Il PD ha pubblicato subito la sentenza e si sente di dire che è fondata l'ipotesi di mozione di sfiducia e se viene confermata negli altri gradi di giudizio il Sindaco non dovrebbe ricandidarsi.

Pertanto il consigliere GIAMPAOLO non condivide la richiesta di sospensione.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere CARANNANTE Antonio il quale ritiene che stasera si vuole condannare il Sindaco.

Ricorda che esistono tre gradi di giudizio.

Il Sindaco è stato condannato come persona fisica ed in sede civile.

Annuncia che nel 2015 sarà ancora Ermanno SCHIANO il candidato del PDL.

Ritira la richiesta di sospensione elogiando l'umiltà con cui il Sindaco è venuto in Consiglio ad illustrare la vicenda.

Il consigliere GIAMPAOLO stigmatizza che l'attuale gestione del Consiglio non consente di avere risposta in tempi brevi su questioni attuali.

Pone, pertanto, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari la questione della pista ciclabile del Fusaro.

Informa il Consiglio che i membri del PD hanno indirizzato un esposto alla Corte dei Conti perché i fondi impiegati per la realizzazione dell'opera risultano vanificati dalla mancanza di manutenzione che ha reso la pista ciclabile impraticabile.

Sulla questione rifiuti, il consigliere GIAMPAOLO chiede di conoscere sotto quale veste giuridica sia stata avviata la protesta.

Se non è uno sciopero regolarmente proclamato, è un atteggiamento al di fuori della logica e della legalità.

Pone il problema della redazione del Regolamento ex lege 308 che, a seguito di una deliberazione di indirizzi del Consiglio Comunale, doveva essere redatto entro 15 giorni.

Sollecita il Presidente affinché le deliberazioni approvate vengano messe in esecuzione.

Pone, quindi, il problema dei disservizi del Settore Trasporti ed esprime l'esigenza che venga assicurato un servizio alternativo almeno sino alla Metropolitana.

Chiede se l'Amministrazione Comunale intende fare una iniziativa forte presso la Regione per rendere efficienti i trasporti e se, nelle more ha pensato a soluzioni per alleviare i disagi.

Il Segretario si appresta a dare lettura all'assemblea di un parere riferito ad una presunta incompatibilità del consigliere CARANNANTE Antonio alla partecipazione alla discussione.

Il consigliere MANCINO Ciro Pasquale chiede di conoscere il percorso normativo a seguito del quale il Segretario Generale ha fornito il suo parere.

Il Segretario Generale precisa di avere indirizzato il parere al Sindaco il quale glielo ha richiesto.

Chiarisce che il Segretario Generale risponde al Sindaco quale rappresentante della città di Bacoli.

Legge all'assemblea il parere (all. 2).

Il consigliere CARANNANTE Antonio comunica di avere anch'egli richiesto un parere sull'argomento ad uno studio legale che è pervenuto alle stesse conclusioni del Segretario Generale.

Entrando nel merito della questione G.A.C., il consigliere CARANNANTE dichiara di non avere mai presenziato ad alcuna riunione concernente la materia.

Ha chiesto di conoscere gli atti del procedimento e ha riscontrato qualche inesattezza.

La cooperativa Marina Azzurra, infatti, ha sempre avuto sede in Via Agrippina e nel gennaio 2013 si è sciolta.

Questa circostanza potrebbe essere un'apertura per qualche altra cooperativa che la potrebbe sostituire nel G.A.C.

Invita, pertanto, l'assessore SCOTTO a rivedere la cosa.

Esprime una forte esigenza di moralizzazione dell'attività politica in merito all'utilizzo di notizie false.

Ritiene necessario recuperare regole di comportamenti per chi fa politica improntandole a dati di realtà e di lealtà.

In tale contesto vanno anche considerate le accuse mossegli per il solo fatto di essere il commercialista di due società membro del G.A.C. che hanno domicilio presso il suo studio, una delle quali sciolte nel 2013.

Fornisce chiarimenti giuridici e giurisprudenziali sulla differenza tra domicilio fiscale e sede effettiva di una società.

Stigmatizza l'intervento svolto dal consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo nella scorsa seduta di Consiglio Comunale quando ha dimostrato nei suoi confronti un astio insano pur di danneggiarlo ed ha cercato di insinuare il dubbio in chi ascoltava affermando che la società ELISEA è una incallita debitrice del C.I.C. e si è sempre rifiutata di lasciare il lago.

Il paventato debito di € 250.000,00 non risulta affatto.

Avendo sentito questa notizia si è preoccupato di andare a svolgere delle verifiche.

Prima ha controllato il Bilancio del C.I.C., poi ha voluto approfondire formulando una precisa richiesta di atti al Presidente Oriani ed, in particolare, ha richiesto certificazione di eventuali somme e canoni a debito da parte dell'ELISEA alla data odierna, anche eventualmente in virtù di soccombenza riguardo vertenze.

L'avv.to Settimo DI SALVO ha risposto :

“ A vostra richiesta preciso che relativamente ai giudizi da me patrocinati non sussistono condanne a pagamenti di canoni od altro contro la cooperativa ELISEA, fatta eccezione per la condanna al pagamento delle seguenti spese di lite:

- 1) quella contenuta nella sentenza resa dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, a conclusione del giudizio di primo grado inerente alla natura agraria del rapporto inter partes, pari ad € 25,42 per esborsi, € 723,04 per diritti, € 1.807,60 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;*
- 2) quella contenuta nella sentenza della Corte di Appello, che ha definito il giudizio di impugnazione della pronuncia sub 1), per € 3.200,00, di cui € 100,00 per esborsi, € 1.200,00 per diritti ed € 1.900,00 per onorari, spese generali, oltre IVA e CPA”;*

Seguono diversi scambi di battute con il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo al quale il consigliere CARANNANTE riferisce che sta parlando, a nome dei cittadini di Bacoli che lo hanno votato a nome del PDL di cui è Segretario cittadino e vice capogruppo.

Chiede al consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo a nome di chi, invece, parla lui che ha causato la fine del progetto del Movimento “Ci mettiamo la faccia” e dovrebbe dimettersi.

Ha svolto, inoltre, ulteriori ricerche anche per epoche pregresse ed ha riscontrato che “ *sin dall'epoca del passaggio delle azioni della Società al Comune di Bacoli, non è stato iscritto in Bilancio alcun credito del Centro nei confronti della Cooperativa, attesa la esistenza delle note problematiche giudiziarie riportate nel “ parere pro – veritate “ del prof Ciancio, a seguito dell'incarico ricevuto dall'Assemblea ordinaria della Società (delibera del 14 aprile 2011). Si ricambiano i migliori saluti. Bacoli 08 febbraio 2013”.*

Consegna alla Segreteria del Consiglio i documenti letti e chiede al consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo di esibire i suoi.

Conclude affermando che il suo unico interesse è stato quello di salvaguardare i lavoro e gli antichi mestieri mentre il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo ha ridotto i lavoratori in mostri.

Il consigliere MACILLO pone la questione dei disservizi del trasporto pubblico.

Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo riferisce che la volta scorsa ha letto un documento dell'avv.to Ciancio consegnato in conferenza dei capigruppo.

Afferma che nel PDL ci sono diverse anime, una delle quali ha richiesto all'avv.to Ciancio di attivare tutte le misure per cacciare la cooperativa ELISEA che da 18 anni non paga i canoni.

Nel periodo di campagna elettorale 2010 si è registrato il picco massimo di mancati pagamenti dei canoni e sulla materia ci sono indagini giudiziari.

Il Presidente del Consiglio si impegna sollecitare agli uffici la redazione del Regolamento ex lege 308.



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

*Settore I - AA. GG. - Turismo - Cultura e
Promoz. Sport - Informat. e Commercio*

Come è noto, in data 30 giugno 2009, il Consiglio Comunale di Bacoli non approvò il bilancio di previsione.

La mancata approvazione di tale fondamentale atto provocò lo scioglimento del Consiglio Comunale e la contemporanea decadenza di Sindaco e Giunta.

In data 3 luglio 2009 il Prefetto nominò il commissario prefettizio, nella persona del dr. Umberto Cimmino.

Ebbene, nel lasso di tempo che va dal 30 giugno al 3 luglio 2009, il Sindaco pro-tempore, avv. Antonio Coppola, nella seduta dell'assemblea dei soci del CIC, tenutasi il 03/07/2009 nomina l'ing. Raffaele Aragona nell'incarico di Presidente della predetta Società e n. 2 Consiglieri di amministrazione.

E' di tutta evidenza che con lo scioglimento del Consiglio, il Sindaco decade dalle sue funzioni e l'atto di cui sopra esorbita decisamente dai cosiddetti atti di ordinaria amministrazione che l'ordinamento mantiene in capo agli organi decaduti o scaduti, al fine di garantire la continuità amministrativa nelle forme dell'ordinarietà, peraltro, come afferma e sostiene la stessa giurisprudenza amministrativa in materia.

(Cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, 21/3/2008, n.672 e Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2005, n.178 e TAR Marche 4 aprile 2006, n.118).

COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

Protocollo N : 000006552

Del: 12-03-2013

Titolo: 1 Classe: 7

CITTA' DI BACOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

Al Sindaco del Comune di Bacoli
Ermanno Schiano

Oggetto: richiesta del Consigliere Carannante in ordine alla sua posizione in relazione alla deliberazione n. 02 adottata dal Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2013.

In data 24 gennaio 2013 il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 02, ha preso atto delle fasi del procedimento ad oggetto : "F.E.P. Campania 2007. Misura 4.1 Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca: presa d'atto dello schema di accordo per la costituzione del G.A.C. denominato "Penisola Flegrea" ed atto di convenzione approvato on il D.D.A.G.G. 11 G.R. Campania n. 436 del 22.10.2012, regolante i rapporti tra O.I. Regione Campania ed i Gruppi di Azione Costiera per attuazione dei rispettivi piani di sviluppo locali" e, conseguentemente, ha preso atto della costituzione del G.A.C. denominato " Penisola Flegrea", di cui il Comune di Bacoli è Ente capofila ed ha, altresì, preso atto che la convenzione di cui al D.D.A.G.G. 11 G.R. Campania n. 436 del 22.10.2012 è stata sottoscritta dal Comune di Bacoli in data 16.01.2013, quale Ente capofila del citato G.A.C..

In riferimento alla suddetta deliberazione, approvata con il voto favorevole dei 9 consiglieri di maggioranza presenti e con il voto contrario dei consiglieri del P.D. e del Gruppo Indipendente, in Consiglio Comunale è stato sollevato il problema della partecipazione al dibattito ed al voto del consigliere Antonio Carannante, in quanto titolare di uno studio commerciale presso il quale ha sede una delle cooperative di pescatori che fanno parte della rappresentanza del Settore Pesca del G.A.C..

Come è noto, le cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale sono disciplinate dall'art. 63 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; esse non ricomprendono la fattispecie in esame (titolare di studio commerciale presso cui ha sede una cooperativa membro del G.A.C.). Dal momento che sono di stretta interpretazione e non suscettibili, quindi, di interpretazioni estensive o analogiche, concretizzando una limitazione del diritto di accesso alle cariche pubbliche, costituzionalmente garantito, si deve escludere che la fattispecie per la quale la problematica è sorta concretizzi una causa di incompatibilità.

Una riflessione più ampia va fatta in ordine all'obbligo di astensione previsto dall'art. 78, comma 2 del T.U.E.L. che prevede che : "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani—urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado".

Sul tema numerose sono le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e, tra queste le seguenti:

- Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2003, n. 7050: "l'obbligo dell'astensione sussiste in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, il componente dell'organo collegiale non si trovi in posizioni di

assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso, il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera (cfr. Cons. Stato sez. IV 23 settembre 1996, n. 1035). Tale regola costituisce applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon andamento che deve contrassegnare l'azione dei pubblici poteri."


- Corte dei Conti reg. Trentino Alto Adige – Trento, sezione giurisdizionale 3 marzo 2006: "il dovere di astensione sussiste in tutti i casi in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio: l'obbligo di astensione costituisce la regola generale che non ammette eccezioni e ricorre ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministrazione e l'oggetto della deliberazione anche se la scelta sia in concreto la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico; è in una posizione di incompatibilità soggettiva l'amministratore che, in palese violazione della normativa vigente, abbia preso parte al provvedimento nonostante la sussistenza di un interesse economico attuale, concreto ed immediato poiché qualificato da modifiche urbanistiche, più favorevoli rispetto alla status quo ante".
- Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 931: "atteso che l'obbligo di astensione non riguarda lo svolgimento dell'attività professionale ma solo interessi propri, di parenti ed affini sino al quarto grado, per il Vice Sindaco non sussiste obbligo di astensione alla partecipazione alle sedute aventi ad oggetto l'approvazione di varianti al P.R.G. in quanto progettista di interventi di ristrutturazione consentiti dalle suddette varianti".

Nel caso in cui si volesse ipotizzare la sussistenza di un interesse del consigliere alla materia oggetto del procedimento G.A.C., è di tutta evidenza che si tratterebbe di un interesse inerente lo svolgimento dell'attività professionale e non di un interesse proprio, di un parente o di un affine sino al quarto grado: il che, per orientamento del Consiglio di Stato, esclude l'obbligo di astensione. Ma vi è di più: l'oggetto della deliberazione di cui si sta trattando non è espressione di una volontà o di una decisione da adottare di natura discrezionale in relazione alla quale si potrebbe ipotizzare una tensione della volontà tale da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio che deve caratterizzare la scelta di un amministratore. La deliberazione adottata in Consiglio Comunale è una mera ricognizione e presa d'atto da parte del Consiglio Comunale di un procedimento che è stato già oggetto di deliberazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 117 dell'11.5.2012 e con atto n. 296 del 20.11.2012.

Nei limiti di quanto riportato si ritiene che nella fattispecie concreta rappresentata non sussista l'obbligo di astensione del consigliere comunale.

Bacoli, 12 marzo 2013

Il Segretario Generale
Giovanni Schiano di Colletta Lavina



IL PRESIDENTE
f.to Aniello Savoia

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vincenzo PEDACI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A N O

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale all'indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 07.5.2013 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L'Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo PEDACI

CERTICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

Bacoli,

IL SEGRETARIO GENERALE
